



CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC



**ACCORDO QUADRO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI UN CATALOGO SAAS –
GESTIONE DOCUMENTALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4, LETT. C) DEL D.LGS
37/2023 (ED. 1) - ID SIGEF 2694**

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell’ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI UN CATALOGO ELETTRONICO SAAS – GESTIONE DOCUMENTALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ED. 1)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 17/09/2024 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

KONECTA ITALIA S.P.A., sede legale in Corsico, Via Sebastiano Caboto, 1, capitale sociale Euro 1.718.890,99=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza - Brianza al n. 07790430966, P. IVA 07790430966, domiciliata ai fini del presente atto in Corsico, Via Sebastiano Caboto, 1, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Andrea Armani, come da poteri allo stesso conferiti con atto in data 06/07/2021 n. 66988/26097 del notaio [REDACTED] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a)** che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione;
- b)** che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha provveduto a pubblicare secondo la legge una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), del Codice con più operatori e con rilancio competitivo;
- e)** che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei Contratti di fornitura che saranno aggiudicati in sede di Appalto Specifico (in avanti da intendersi sia come Ordinativi che Appalti specifici salvo

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



diversa indicazione);

- f)* che la stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusi i suoi Allegati, non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip nei confronti dei Fornitori in quanto esso definisce la disciplina relativa alle modalità di assegnazione degli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie dei servizi e/o dei beni da fornire, le quantità, gli importi, la tempistica, ecc.;
- g)* che i singoli Contratti di fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- h)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti di Consip e delle Amministrazioni, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai contratti esecutivi;
- i)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- j)* che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- k)*

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro nonché stabilire le modalità di svolgimento del rilancio competitivo per l'affidamento degli Appalti specifici o dell'affidamento degli Ordini di Fornitura;
 - b) **Allegato o Allegati:** uno o più degli allegati al Codice;
 - c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
 - d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - f) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici/Ordinativi;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



- g) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - h) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - i) **Contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona, a seguito di Ordine di Fornitura (o Ordine Diretto di Acquisto o Ordine diretto) o di Appalto Specifico in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro e selezionato secondo le indicazioni fornite nella documentazione di gara;
 - j) **Ordine di fornitura (o Ordinativi):** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato secondo le regole di gara contenuto nel Capitolato d'Oneri, con il quale l'Amministrazione medesima affida le specifiche prestazioni, nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del Fornitore;
 - k) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
 - l) **Appalto Specifico:** ciascuna procedura indetta dall'Amministrazione per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare l'esecuzione delle prestazioni in base ai criteri, le modalità ed ai termini indicati nell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta (e nel rispetto delle regole di gara contenute nel Capitolato d'Oneri);
 - m) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
 - n) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - o) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico Generale, il Capitolato Tecnico Speciale e la sua Appendice, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore e la documentazione relativa alla verifica tecnica del prodotto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro Allegato "A" (Offerta Economica del

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



Fornitore, da intendersi l'intera documentazione di offerta prevista nel Capitolato d'Oneri dell'Accordo Quadro); Allegato "B" (Patto di integrità), l'Allegato "C" Nomina a responsabile del trattamento dei dati; l'Allegato "D" Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dalle disposizioni del Codice;
 - b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - g) dal Patto di integrità.
4. I singoli Appalti Specifici ed i relativi Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto verrà stabilito nella Richiesta di offerta.
5. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 96.000.000,00 = (Novantaseimilioni/00i), IVA esclusa.
3. **Nel caso di Ordinativi (senza rilancio)** qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordinativo raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura.

4. Fermo quanto sopra, Consip, in costanza del termine di durata summenzionato, effettuerà, periodicamente, una verifica sugli Appalti specifici e sugli Ordinativi di fornitura già aggiudicati finalizzata ad accertare se l'importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
5. **Nel caso di Ordinativi (senza rilancio)**, il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordine di Fornitura inviato dalla singola Amministrazione e basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. **in caso di AQ con rilancio competitivo**, il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri e nelle Richieste di offerta.
6. Al fine di affidare un Ordinario basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione dell'oggetto del singolo Ordinario del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
 - b. all'affidamento dell'Ordinario in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa di gara;
 - c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
7. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni obbligate ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 25/06/2012 sono tenute ad indicare l'avvenuta registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*". Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 9.
8. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a) alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, della stima del valore del contratto di Fornitura, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e suoi allegati e nei limiti di quanto precisato nell'Appalto Specifico;
 - b) ad indicare la base d'asta;
 - c) all'invio della Richiesta di Offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri, e delle eventuali indicazioni precisate dalla stessa Amministrazione nella Richiesta;
 - d) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione medesima nella Richiesta di Offerta, nonché alle condizioni

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



stabilite nel presente Accordo Quadro nonché nel Capitolato d'Oneri, ed eventualmente precisate dall'Amministrazione;

- e) alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto di fornitura in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.
9. Prima di procedere all'Ordine di Fornitura per l'affidamento o alla Richiesta di Offerta per l'aggiudicazione di Appalti Specifici, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 25 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia stata inviata la Richiesta di Offerta; in tal caso, pertanto, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico/Ordinativo, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata da 12 a 36 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi per ciascun Contratto esecutivo verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'allegato A "Offerta Economica", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Contratto esecutivo dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. L'Amministrazione determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi dei Contratti di fornitura, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nelle disposizioni che seguono.
4. L'Amministrazione dovrà fissare le basi d'asta unitarie nel caso di rilancio.
5. I prezzi stabiliti nell'offerta economica, di cui all'Allegato "Offerta economica" del presente atto, rappresentano un

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico/Ordinativo.

6. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo affidamento dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
7. Pertanto, saranno esclusi i concorrenti che: - offrano anche solo uno prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro; - presentino i prodotti privi dei requisiti minimi e delle caratteristiche ulteriori offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
8. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI SENZA RILANCIO

1. Ciascun Ordinativo, nel caso di affidamenti senza rilancio competitivo, verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:
 - determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
 - dovrà contenere l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - dovrà prevedere la durata del Contratto di fornitura.Nel caso di Ordinativo affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il medesimo:
 - dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali effettua l'affidamento;
 - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
 - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



7. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si perfezionano il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura.
12. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
14. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



16. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti di Fornitura. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
17. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

ARTICOLO 6 BIS - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato Tecnico Speciale.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:
 - determinerà la tipologia e la quantità delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura;
 - potrà meglio precisarne le modalità di erogazione definite nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale;
 - potrà prevedere ulteriori livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto per i servizi di cui all'Appendice del Capitolato Tecnico Speciale "Indicatori di Qualità";
 - potrà prevedere penali contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate e contenute nell'Appendice al Capitolato Tecnico Speciale per i casi di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio o di inadempimento contrattuale (come previsto nel Capitolato Tecnico Generale o nel Capitolato Tecnico Speciale);
 - disciplinerà le ipotesi di risoluzione e/o recesso;
 - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 119 del Codice;
 - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
 - prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
 - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
- 3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 114 del Codice.
- 4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà il Sistema, messo a disposizione dalla Consip.
- 5. Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nell'Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l'Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti di fornitura verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



Specifici/Ordinativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale, nel Capitolato Tecnico Speciale e relativa Appendice, nell'Ordine di fornitura/Appalto Specifico, ivi inclusi i rispettivi Allegati e nelle Richieste di offerta e nei relativi allegati e nei Contratti di fornitura aggiudicati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati, nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura e nei Contratti di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici/Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



- h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
 - k) con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 15 Risoluzione, comma 1, lettera o), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte dell'AS, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni;
 - l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio minimi garantiti, di cui alla qualificazione ACN, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - m) a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli ordinativi/Appalto specifico la qualificazione ACN dei prodotti cloud offerti, anche rispetto alla normativa sopravvenuta in materia di qualificazione e a informare tempestivamente la Consip S.p.a. e le Amministrazioni circa qualsiasi circostanza che possa incidere sulla qualificazione cloud.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc. nonché i Contratti stipulati all'esito dell'affidamento dell'Appalto Specifico e gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 14, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
17. Il Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico, si obbliga, a comunicare alla Consip, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione dell'Appalto Specifico, i seguenti dati: codice dell'Accordo Quadro, codice identificativo dell'Appalto Specifico, data di aggiudicazione, Amministrazione contraente e importo di aggiudicazione.
18. Il Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico, si obbliga, a comunicare alla Consip, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it entro 5 giorni dalla data di stipula dell'Appalto Specifico, i seguenti dati: codice dell'Accordo Quadro, codice identificativo dell'Appalto Specifico, data di stipula, Amministrazione contraente e valore del contratto.
19. Il Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico, si obbliga a comunicare alla Consip, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, entro 15 giorni dalla data di cessazione dell'Appalto Specifico:

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



- data di cessazione
- Amministrazione contraente.

20. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordine di fornitura dell'Amministrazione ovvero di non dare seguito alla Richiesta di Offerta nel caso di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici, nell'ipotesi in cui l'Ordine o la Richiesta riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore.

In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso o nel termine fissato per la presentazione dell'Offerta il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.

Fermo quanto sopra, Consip si riserva espressamente di compiere controlli "a campione" in relazione agli Appalti Specifici da affidare o affidati/aggiudicati, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla pertinenza dell'oggetto di detti Appalti Specifici rispetto all'Accordo Quadro.

Qualora dall'espletamento di tali controlli a campione emerga una situazione di possibile uso distorto dello strumento (ad esempio in termini di affidamento o aggiudicazione di Appalti Specifici non corrispondenti all'oggetto dell'Accordo Quadro) Consip procederà a richiedere chiarimenti all'Amministrazione e nel caso in cui quest'ultima non offra chiarimenti e spiegazioni idonee o sufficienti a superare le criticità, assumerà le opportune iniziative, tra cui eventualmente la segnalazione alle Autorità competenti.

In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura oppure dal dare seguito alla Richiesta di Offerta e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;
 - c) comunicare alla Consip ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture al fine di riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Speciale.

La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.

2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico Generale e del Capitolato Tecnico Speciale e sua Appendice; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alla fornitura dei prodotti offerti, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/anno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico/Ordinativo sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'allegato A del presente Accordo Quadro.

Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici/Ordinativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 12.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico/Ordinativo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2022 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
7. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
11. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



- è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
12. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. [REDACTED], intestato al Fornitore presso Istituto di Credito Intesa San Paolo, Codice IBAN [REDACTED]. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 14. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 27.
 15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
 18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
 19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

20. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
21. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. E) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo nel caso di fornitura pari all'intero valore dell'Ordine di fornitura, pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
22. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. E) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
- Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
23. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto di fornitura s'intenderà risolto di diritto.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



24. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice il Fornitore riceve, entro 15 giorni dall'effettivo inizio un'anticipazione del prezzo di ciascun Ordine di Fornitura pari al 20 per cento del valore del contratto.
25. L'erogazione dell'anticipazione, laddove applicabile, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione indicato nella documentazione dell'Appalto Specifico/Ordinativo.
26. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
27. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
28. Laddove in relazione al singolo Contratto di Fornitura ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai prodotti oggetto del presente Appalto (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo alla voce "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
4. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Appalti Specifici/Ordinativi emessi successivamente alla suddetta pubblicazione. Per quanto riguarda i Contratti di Fornitura, in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente alla durata dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip sul sito www.acquistinretepa.it.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



5. Successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
6. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 16 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice risulti che:
 - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici/Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Contratti di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici/Ordinativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
2. In caso di invio della reportistica di cui al precedente articolo 8 comma 15, in ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a € **2.000,00**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 8 comma 15, il ritardo, per cause non imputabili a Consip ovvero per forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



3. In caso di invio delle informazioni dal successivo articolo 32, comma 2, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **€ 5.000,00** per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

In caso di invio delle informazioni richieste dal successivo articolo 32, comma 4, oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **€ 1.000,00**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio si rinvia a quanto previsto al paragrafo del Capitolato Tecnico Speciale e segnatamente all'Appendice "Indicatori di qualità", che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 8, comma 20, primo e secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **€ 500,00**, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
5. Qualora le prestazioni oggetto di appalto implicino il trattamento di dati di natura personale di titolarità delle Amministrazioni, queste ultime designeranno il Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In ossequio alla predetta nomina, il Fornitore dovrà rispettare la citata normativa di riferimento e seguire, nel trattamento dei dati personali, le istruzioni conferite dalle Amministrazioni. Queste ultime avranno la facoltà di prevedere una specifica penale nei riguardi del Fornitore, nel caso in cui lo stesso non adempia alle istruzioni conferite o qualora, a seguito di apposite audit, non risulti conforme alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali: la predetta penale è pari all'1 per mille del valore del contratto esecutivo, per ogni giorno necessario al Fornitore a conformarsi alle istruzioni conferite e/o alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico/Ordinativo, potranno inserire, nei relativi Contratti di Fornitura, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate nell'Appendice al Capitolato Tecnico Speciale e con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le modalità di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di Accordo Quadro ovvero per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di Appalto Specifico/Ordinativi.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
8. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva pari ad Euro 425.250/00 (Quattrocentoventicinquemiladuecentocinquanta/00), rilasciata in data 22/01/2025 dalla Generali (cd "**Garanzia Consip**"), mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce quanto previsto dal § 20.2, n. 1) del Capitolato d'Oneri.
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117 e potrà essere ridotta in ragione di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.
6. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva pari ad Euro 386.400/00 (Trecentoottantaseimilaquattrocento/00), rilasciata in data 22/01/2025 dalla Generali (cd "**Garanzia Pubbliche Amministrazioni**"), mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



con primario Istituto bancario/assicurativo. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti di Fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti di Fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

7. La garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione Contraente opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto di fornitura, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del Contratto di fornitura e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
8. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
9. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
10. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 6. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
11. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

12. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti di Fornitura: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 6.
13. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
14. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
16. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Appalti Specifici;
- f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 14 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip;
- i) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione), 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Subappalto), 30 (Danni, responsabilità civile);
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- m) qualora, anche su segnalazione dell'Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta per più di un Appalto Specifico/Ordinativo;
- n) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 33. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 33. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 34, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art. 15;
- o) qualora il prodotto offerto non possieda più la qualificazione rilasciata dall'ACN. Nel caso in cui la qualificazione Cloud secondo le disposizioni dell'ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata in via definitiva, il contratto si intende risolto di diritto. È ammessa altresì la risoluzione parziale laddove possibile e su facoltà della Amministrazione.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Qualora il Fornitore sia stato designato in qualità di Responsabile del trattamento, ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, lo stesso accetta, quali cause di risoluzione, anche quelle previste dal predetto atto di nomina, di cui all'Allegato E al presente Accordo Quadro.
5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.
Classificazione del documento: Consip Public



6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
 2. in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



o i contratti di fornitura.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni ovvero non potranno essere più avviati Appalti specifici e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 18 - TRASPARENZA

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 25.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE GENERALE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile generale del contratto, nominato dal Fornitore è il [REDACTED].
2. Il Responsabile generale del contratto è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile generale del contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it

ARTICOLO 23 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



Tecnico Speciale con la relativa Appendice.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE

1. Per i Contratti di Fornitura di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. Ogni singola Amministrazione deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi dell'art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del collegio sarà indicato dall'Amministrazione in fase di emissione dell'Ordine di Fornitura o in sede di Appalto Specifico. Sarà onere di ogni singola Amministrazione concordare con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.
4. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
5. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 30 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onere come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. La singola Amministrazione provvederà in seconda fase a disciplinare il trattamento dei dati personali.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di Fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 26 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
11. Nei singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 28 - SUBAPPALTO

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 29 CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore non si avvale dell'istituto di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice

ARTICOLO 30 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 32 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una commissione pari al 0,50 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere, dalla data di perfezionamento del primo Contratto di Fornitura senza rilancio competitivo e/o dalla data di stipula del primo Appalto Specifico, è tenuto a trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato __ "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;

entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di Fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere al Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto di Fornitura e/o alla stipula del primo Appalto Specifico.**
5. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

7. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
9. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
10. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. [REDACTED].
11. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
13. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
14. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
15. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 33 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 15.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

5. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

ARTICOLO 33 BIS – VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive al fine di svolgere l'eventuale controllo a campione di cui al precedente art. 8, comma 20; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi-stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il fornitore e l'Amministrazione forniscono collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e procedono alla consegna della documentazione su richiesta dell'Organismo di Ispezione incaricato da Consip.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto all'articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
4. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
5. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. [REDACTED].
6. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

F.to digitalmente

IL FORNITORE

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Ordinatori senza rilancio), Articolo 6bis (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Revisione dei prezzi); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Garanzie); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 18 (Trasparenza), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Responsabile generale del contratto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 22 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"); Articolo 23 (Evoluzione tecnologica) Articolo 24 (Collegio consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 27

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro



(Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 28 (Subappalto), Articolo 30 (Danni e responsabilità civile), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 33 Bis (Verifiche Ispettive), Art. 34 (Clausola finale).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

F.to digitalmente

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59, comma 4, lett. c), del d. lgs. 36/2023 per la definizione di un catalogo elettronico per prodotti Cloud in modalità SaaS nell'ambito della Gestione Documentale – ID 2694

Accordo Quadro

PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI EX ART. 59, COMMA 4, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023 PER LA DEFINIZIONE DI UN CATALOGO ELETTRONICO PER PRODOTTI CLOUD IN MODALITÀ SAAS NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE – ID 2694

SOMMARIO

1. OGGETTO	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	3
4. OBBLIGHI DI CONSIP.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. SANZIONI	4
6. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	6

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il *"Codice"*), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*, in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione

– tra

- la Consip S.p.A. a socio unico in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche **"Consip"**),
- i soggetti legittimati, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare l'Accordo Quadro (di seguito, anche le **"Amministrazioni"** o la **"singola Amministrazione contraente"**)
- l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
- l'aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, anche il **"Fornitore"**) relativa alla stipula dell'Accordo Quadro ovvero degli Appalti Specifici a valere sull'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi/forniture di in oggetto")

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici (da intendersi sia con rilancio che senza, ossia Ordinativi di fornitura) successivamente affidati.

2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:

- a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
- b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
- c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3. Il Fornitore, la Consip e le Amministrazioni si impegnano a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente

Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante:
 - **per Consip S.p.A.** nella fase di espletamento della procedura di gara dell'Accordo Quadro;
 - **per le Amministrazioni:** nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro nonché nella fase di indizione ed esecuzione degli Appalti Specifici;
 - **per l'Operatore Economico,** nella fase di svolgimento per la stipula di Accordi Quadro e dei relativi Appalti Specifici/ordinativi;
 - **per il Fornitore,** nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici successivamente affidati.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente:
 - a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
 - b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
 - d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*; pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
 - e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.;
2. Obblighi del Fornitore:
 - a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
 - b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti

collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici successivamente affidati;

- c2) Il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
 - d2) Il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici successivamente affidati, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla singola Amministrazione contraente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/-della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici successivamente stipulati;
 - f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi, con conseguente comunicazione a Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
 - g2) il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione contraente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i Contratti di Fornitura e i singoli Appalti Specifici affidati;
 - h2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
- 3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati nei confronti di Consip al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
 - 4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione, comunque accertata da Consip e/o dalle Amministrazioni di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLE AMMINISTRAZIONI.

- 1. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e le Amministrazioni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici/Ordinativi successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

- 1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalle Amministrazioni, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. se la violazione è accertata nella fase precedente dell'Accordo Quadro, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escussione della

- garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
- b. se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula < dell'Accordo quadro, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - c. se la violazione è accertata nella fase di espletamento della procedura di Appalto Specifico, esclusione dalla procedura ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore dell'Amministrazione, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* dell'Appalto Specifico;
 - d. se la violazione è accertata nella fase di esecuzione:

➤ rispetto alla all'Accordo Quadro: risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'Accordo Quadro, nonché incameramento della garanzia definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti di Consip in forza dell'Accordo Quadro. La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione dell'Accordo Quadro prevista nel presente Patto di Integrità può costituire condizione risolutiva del singolo contratto di Fornitura oppure del singolo Appalto Specifico/Ordinativo;

➤ risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura o del singolo Appalto Specifico, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore nei confronti della singola Amministrazione contraente nell'ambito del Contratto di Fornitura oppure dell'Appalto Specifico. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii) l'Amministrazione eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura oppure del singolo Appalto Specifico comporterà altresì l'escussione della garanzia definitiva e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura oppure dell'Appalto Specifico su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip,

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della dell'Accordo Quadro. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura oppure dell'Appalto Specifico Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 36/2023;

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto oppure nell'Accordo Quadro.

Roma, li ____ ____

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante dell'Accordo Quadro.

<eventuale, da inserire con rigore e solo in caso di servizi che prevedano con molta probabilità il trattamento di dati personali da parte del Fornitore. Ad esempio la nomina deve essere allegata a quei contratti che prevedono il trattamento di dati personali come oggetto del servizio o che comunque includono servizi di assistenza o da remoto su apparecchiature su cui transitano dati personali/sanitari (es. videosorveglianza, cloud, apparecchiature mediche, ecc.)

Valuti la PA se valorizzare diversamente i riferimenti al Titolare, al Responsabile, al sub Responsabile, ai terzi autorizzati al Trattamento, in ragione della propria specifica posizione. In caso di RTI l'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, in tal caso può essere inserita la seguente clausola nel presente contratto; in caso contrario, l'Amministrazione non deve inserire la seguente clausola, ma deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali, utilizzando, se ritiene, il contenuto della clausola.>

FAC SIMILE - CONTRATTO DI FORNITURA NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO _____
NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente da parte dell'Amministrazione _____ il Fornitore _____ è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto di fornitura (nel seguito anche "contratto") relativo all'Accordo Quadro_____. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del Trattamento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto di fornitura e dell'Accordo Quadro, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. n. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile e richiedere allo stesso il pagamento di una penale (come descritta nell'Accordo Quadro e qui richiamata al punto 8).
3. Le finalità del trattamento sono: <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto _____>
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili; iii) dati giudiziari>.
5. Le categorie di interessati sono: <Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.>.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto e le eventuali ulteriori istruzioni che l'Amministrazione si riserva di indicare al Fornitore;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati personali conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni

Classificazione del documento: Consip Public

di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta dell'Amministrazione, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) **<tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10:** ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con l'Amministrazione e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta>;
- i) **<eventuale>**: adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 e rispettare i requisiti di qualificazione ANC, così come indicato nel Capitolato Tecnico Speciale e nell'Accordo Quadro.>.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso **<personalizzare in ragione dell'oggetto del contratto>**:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento

Classificazione del documento: Consip Public

derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

8. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre **<o diverso termine indicato dalla PA>** giorni lavorativi; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali previste nell'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente _____ **(la PA deve specificare la periodicità)**, il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione. **<Oppure> 2) (Autorizzazione specifica)** Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili (di seguito "sub-Responsabili del trattamento") per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore agisca come rivenditore di servizi erogati da terzi, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo di tali soggetti, farsi autorizzare a tal fine e designare i predetti soggetti terzi con un atto di nomina che preveda le medesime obbligazioni, in termini di trattamento dei dati personali, del presente documento, assicurandosi preventivamente che il sub-Fornitore ("sub-Responsabile del trattamento") rispetti le disposizioni di legge in materia, anche dal punto di vista della sicurezza (così come evidenziato al punto 6 i)).

10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed in caso di mancato riscontro risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento o risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione,

Classificazione del documento: Consip Public

quest'ultima applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento le penali previste nell'Accordo e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, risolvere il contratto di fornitura con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto **<selezionare una tra le due opzioni:**
1) ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; **oppure>**
2) ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile **<da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.
13. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'elenco aggiornato delle nomine, adempiendo al complesso degli obblighi in materia, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 (così come modificato il 25 giugno 2009).
17. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali, trattati in esecuzione del contratto di fornitura, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

Classificazione del documento: Consip Public

18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare, al quale dovrà essere tempestivamente comunicata tale volontà e che potrà opporvisi.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
21. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori.

Data

Il Titolare del trattamento
L'Amministrazione

Il Responsabile del trattamento
Il Fornitore

Classificazione del documento: Consip Public

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**ALLEGATO ALLO SCHEMA DI AQ – GESTIONE DOCUMENTALE SAAS
“FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE”**



Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	3
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	3
3.1	Tempistica	3
3.2	Modalità di invio	5
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	5
4.1	<sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di acquisto, ovvero per gli ordini, di convenzioni o AQ>	5
4.2	<sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di negoziazione, ovvero per gli AS di AQ>6	
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	8
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	8
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	9
	Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.	9



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo 0,50 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce una descrizione della procedura di cui alla tabella di sintesi sulla tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip flussi dati richiesti per il calcolo delle commissioni:

- a partire dal primo mese successivo alla conclusione del primo contratto attuativo emesso da una Pubblica Amministrazione (Ordine di Fornitura/Appalto Specifico);
- fino al mese successivo alla comunicazione di termine fatturazione (flussi dati mensili);
- fino al mese successivo al semestre nel quale è stata inviata comunicazione di termine fatturazione (flussi dati semestrali). Es.1 Comunicazione termine fatturazione Marzo, deve essere caricata la dichiarazione semestrale entro i 30 giorni dal termine del primo semestre. Es.2 Comunicazione termine fatturazione Settembre, deve essere caricata la dichiarazione semestrale entro i 30 giorni dal termine del secondo semestre.

Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare (flussi dati semestrali), una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo ivi richiesto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;



Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili ai semestri precedenti, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;

entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

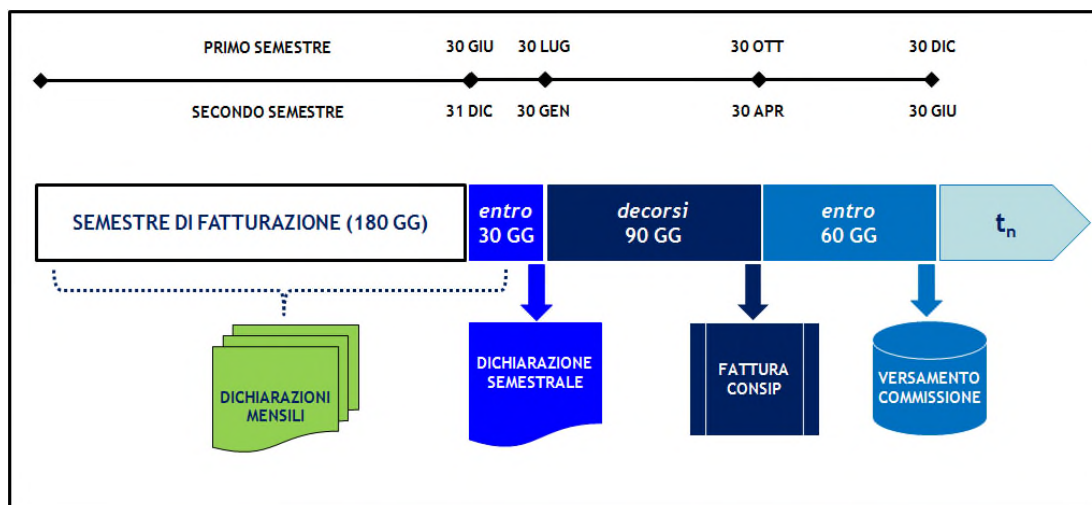
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture (flussi dati mensili), una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera "A" attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il soprarichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento.

TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO FLUSSI DATI SEMESTRALI, FATTURAZIONE E VERSAMENTO COMMISSIONE



3.2 Modalità di invio

Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell'ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) e solo previa autorizzazione di Consip S.p.A. sarà possibile l'inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fee.convenzioni@postacert.consip.it.

Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al semestre che al mese di riferimento, **dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato**, pena applicazione delle penali previste.

4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

4.1 <sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di acquisto, ovvero per gli ordini, di convenzioni o AQ>

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali per Convenzioni e Accordi Quadro che prevedono ordini.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
seq	attributo	Descrizione
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito



4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente iniziativa, riportato in fattura.

<ovvero per le iniziative energy e ove ritenuto necessario indicare le quantità e quindi utilizzare lo schema che segue in luogo del precedente>:

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.
8	QUANTITA' (SMC/MWH/KLITRI) <N.B. eliminare le unità di misura che non interessano ovvero indicare quelle relative alla propria categoria merceologica>	Quantità fatturata

4.2 <sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di negoziazione, ovvero per gli AS di AQ>

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali per gli Appalti Specifici di Accordi Quadro ibridi.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>



1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	NUMERO APPALTO SPECIFICO	Identificativo dell'appalto specifico prodotto dalla piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	NUMERO LOTTO APPALTO SPECIFICO	Identificativo dell'ambiente di negoziazione a cui si riferisce l'appalto specifico nella piattaforma
8	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente iniziativa, riportato in fattura.

Consip S.p.A. si riserva: *i)* previo congruo preavviso, di apportare ai soprarichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; *ii)* di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.



5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA
CONTRATTO E DELL'EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via
_____ cap _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di _____ con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della < *Accordo Quadro in oggetto* >, fatture per un importo complessivo pari ad euro _____ al netto dell'IVA.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”

CONVENZIONE/CONTRATTO _____ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO E DELL’EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell’ambito della iniziativa in oggetto, un totale imponibile fattura di euro _____ al netto dell’IVA nel _____ semestre dell’anno _____.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.